



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 54 che ha introdotto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) attraverso la concessione, agli stessi confidi in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma 54, di risorse da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, adottato in attuazione del predetto articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, recante i criteri e le modalità di concessione di agevolazioni finalizzate a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 23 marzo 2017, adottato ai sensi degli articoli 7 e 14 del decreto del 3 gennaio 2017, recante le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di contributo nonché indicazioni e chiarimenti operativi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 13 settembre 2017, che introduce misure che favoriscono il subentro di consorzi e società di garanzia collettiva dei fidi (confidi) nelle garanzie prestate a piccole e medie imprese su finanziamenti - in bonis - da società ed enti di garanzia posti in stato di liquidazione;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 20 luglio 2017, adottato ai sensi degli articoli 7 e 14 del predetto decreto del 3 gennaio 2017, recante ulteriori specificazioni in merito alle modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei confidi coinvolti in operazioni di fusione di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del 3 gennaio 2017;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 2018, adottato in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7, del decreto ministeriale 17 luglio 2017, recante le modalità e i termini per la



presentazione delle richieste di contributo, nonché indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni dello stesso decreto ministeriale;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 7 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2019, adottato in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto 3 gennaio 2017, dall'articolo 11 del decreto 23 marzo 2017, dal decreto 17 luglio 2017 e dall'articolo 7 del decreto 22 dicembre 2017, recante le modalità e i termini per la presentazione al Ministero della relazione di monitoraggio e le modalità di espletamento dell'attività di controllo avente ad oggetto la gestione da parte dei confidi delle risorse del fondo rischi;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, con il quale sono state accertate le risorse residue rispetto alla dotazione originariamente prevista dal comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 9 luglio 2021, con il quale sono stati definiti, tra l'altro, i criteri, i limiti e le modalità di concessione ed erogazione ai confidi del contributo pubblico, a valere sulle risorse residue accertate con il predetto decreto 28 giugno 2019, finalizzato alla concessione di garanzie a piccole e medie imprese e professionisti;

Visto l'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*" che dispone che i confidi possano utilizzare le risorse erogate in attuazione della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (articolo 1, comma 54) per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2023, con il quale sono stati definiti, tra l'altro, i criteri, i limiti e le modalità di concessione di finanziamenti agevolati da parte dei confidi alle piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy del 21 giugno 2023, con il quale, in aggiunta allo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 aprile 2021, sono state accertate, in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 147/2013, ulteriori risorse disponibili;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 4, del citato decreto del 9 dicembre 2022, che prevede l'adozione, con decreto direttoriale, di linee guida per la definizione di presupposti, limiti e modalità del rimborso delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate per l'esperimento delle azioni di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti ai sensi del decreto stesso;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per le



politiche per le imprese - avvenuta con avvenuta con D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy prot. 148 del 3 aprile 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2024, con il quale si è provveduto, in attuazione articolo 5, comma 4, del decreto del 9 dicembre 2022, all'adozione di linee guida per la definizione di presupposti, limiti e modalità del rimborso delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate per l'esperimento delle azioni di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti ai sensi del decreto stesso, nonché a fornire ulteriori indicazioni relative alla gestione dei crediti derivanti dalla concessione di garanzia e finanziamenti agevolati a valere sui contributi a fondo rischi assegnati in gestione ai confidi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 147/2013;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy prot. 1916 del 15 novembre 2024, con il quale si è provveduto a modificare il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy prot. 148 del 3 aprile 2024, con particolare riferimento all'ambito temporale di applicazione della disciplina ivi contenuta;

Ritenuto opportuno fornire, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy prot. 148 del 3 aprile 2024 e ss.mm.ii., le necessarie indicazioni operative ai fini della corretta applicazione delle disposizioni ivi contenute

EMANA LA PRESENTE

CIRCOLARE

1. Definizioni

Ai fini della presente Circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) *"MIMIT"*: il Ministero delle imprese e del Made in Italy;
- b) *"confidi"*: i confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gestori dei contributi erogati dal Ministero a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013;
- c) *"legge n. 147/2013"*: la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"* e successive modifiche e integrazioni che, all'articolo 1, comma 54, prevede misure volte alla crescita dimensionale e al rafforzamento patrimoniale dei *confidi*;
- d) *"decreto 3 aprile 2024"*: il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy prot. n. 148 del 3 aprile 2024, come modificato dal decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy prot. 1916 del 15 novembre 2024;



- e) “*fondi rischi*”: i fondi rischi costituiti con i contributi assegnati in gestione ai *confidi* in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della *legge n. 147/2013*;
- f) “*interventi agevolati*”: le garanzie agevolate concesse ai sensi del *decreto 3 gennaio 2017* e ai sensi del *decreto 7 aprile 2021* e i finanziamenti agevolati concessi ai sensi del *decreto 9 dicembre 2022*;
- g) “*credito pubblico*”: il credito per capitale, interessi e spese derivante dall’inadempimento della quota di finanziamento concessa a valere sui *fondi rischi* ai sensi del *decreto 9 dicembre 2022* ovvero il credito derivante dall’avvenuta liquidazione della perdita su garanzie concesse a valere sui *fondi rischi* ai sensi del *decreto 3 gennaio 2017* e ai sensi del *decreto 7 aprile 2021*.

2. Oggetto della circolare

La presente circolare, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del *decreto 3 aprile 2024*, fornisce le indicazioni operative necessarie ai fini dell’addebito al *fondo rischi* delle spese legali sostenute per l’esperimento di azioni legali finalizzate al recupero di *crediti pubblici*, avviate in data antecedente al 20 novembre 2024.

Ai fini del predetto addebito i *confidi* sono tenuti ad applicare le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6, del *decreto 3 aprile 2024* con le specificazioni di seguito indicate.

2.1. Articolo 3

L’articolo 3 del *decreto 3 aprile 2024*, che individua gli obblighi del *confidi* in ordine all’avvio e al proseguimento delle azioni di recupero, è applicabile con le seguenti specificazioni:

- al comma 5, non trova applicazione il termine di 60 giorni dalla conclusione delle azioni legali per la redazione della relazione prevista. Il *confidi* dovrà in ogni caso redigere la relazione entro la data di addebito delle spese legali al *fondo rischi*.

2.2. Articolo 4

L’articolo 4 del *decreto 3 aprile 2024*, che individua le condizioni, i limiti e le modalità del rimborso delle spese legali sostenute, è applicabile con le seguenti specificazioni:

- al comma 1, lettera b), il riferimento all’articolo 6, comma 3, va inteso con le specificazioni riportate al successivo paragrafo 2.3;
- al comma 4, ai fini dell’associazione delle spese addebitate alla singola posizione di garanzia o di finanziamento, è sufficiente riportare nella causale del bonifico i riferimenti alla denominazione e al codice fiscale dell’impresa beneficiaria dell’*intervento agevolato* e al numero identificativo assegnato dal *confidi* alla posizione di garanzia o di finanziamento riscontrabile nella delibera di concessione.

2.3. Articolo 6

L’articolo 6 del *decreto 3 aprile 2024*, che individua le modalità di verifica da parte del Ministero, è applicabile soltanto con riferimento ai punti di controllo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e alle modalità e alle sanzioni previste ai commi 2, 3, 4, 7 e 8, con le seguenti specificazioni:

- al comma 2, il riferimento a ciascuna posizione di garanzia o di finanziamento deve intendersi limitato alle sole posizioni di garanzia o di finanziamento per le quali il *confidi* abbia proceduto ad addebitare spese legali al *fondo rischi*.



- al comma 3, lettera *a*), nel caso in cui il titolo di spesa emesso dal professionista sia sprovvisto della dicitura prevista, il *confidi* dovrà produrre idonea documentazione atta a consentire l'inequivocabile riconducibilità della spesa oggetto del titolo ad attività svolte per il recupero del *credito pubblico*. In assenza si procederà ai sensi del comma 4.

2.4. Sanzioni

In caso di addebito al fondo rischi di spese legali, relative ad azioni di recupero di crediti pubblici avviate in data antecedente al 20 novembre 2024, in spregio alle disposizioni della presente circolare, il MIMIT procederà ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del *decreto 3 aprile 2024*.

In caso di accertamento di reiterati inadempimenti degli obblighi previsti dalla presente circolare, il MIMIT procederà ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del *decreto 3 aprile 2024*.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino

Siglato – Dirigente della Divisione V Antonio Cuoco/U.O. 2

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche